

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 33-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FILETTI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

DELIO REDI

per i reati di cui agli articoli 81, 110, 323 e 479 del codice penale
(abuso d'ufficio; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 3 settembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 3 agosto 1992 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina, per il tramite del procuratore generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Redi, per i reati di cui agli articoli 81, 110, 323 e 479 del codice penale (abuso d'ufficio; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

In data 3 settembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 7 settembre 1992 e deferita alla Giunta il 22 settembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 2 e 3 dicembre 1992.

Il senatore Redi è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 3 dicembre 1992, e ha presentato documentazione.

La Giunta ha ritenuto che nel caso di specie siano manifestamente infondati gli addebiti di abuso d'ufficio e di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e che - anche in relazione a pregresse vicende giudiziarie che hanno ingiustamente coinvolto il senatore Delio Redi - sia individuabile il *fumus persecutionis* a suo danno. Per vero, ai fini della configurazione del reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio), occorre acclarare la sussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico imputabile a pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alla sue funzioni, agisca al fine di recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio.

Nella fattispecie difettano entrambi i predetti elementi, atteso che dagli atti acquisiti emerge chiaramente che l'unica deliberazione adottata dalla Giunta comu-

nale di Latina è stata quella portante la data del 30 dicembre 1989, mentre lo schema deliberativo fatto proprio dal Consiglio comunale - dal quale vorrebbero trarsi gli estremi della difformità - altro non costituisce che una evidente interpretazione tecnicamente più corretta, peraltro apprestata da un architetto alle dipendenze del comune e, pertanto, proveniente dalla segreteria generale del comune, alla quale incombe il controllo degli atti. Inoltre, rivestono una particolare rilevanza il voto unanime del Consiglio comunale e indi l'approvazione del CO.RE.CO. Il reato previsto dall'articolo 323 del codice penale, quindi, non appare essere stato commesso dal sindaco Redi, in quanto nei due documenti resi dalla Giunta e dal Consiglio comunale esiste sostanziale rispondenza di contenuto.

Non è dato, poi, riscontrare fatto o motivo alcuno che possa giustificare l'altro addebito di falsità ideologica (articolo 479 del codice penale). Nessun falso appare essere stato commesso dal senatore Redi, mancando *in toto* il fatto materiale e la coscienza e la volontà della *immutatio veri* e, persino, l'*animus nocendi* o *decipiendi*.

Le predette considerazioni in fatto ed in diritto, infine, correlate ad altri infondati ed ingiusti addebiti mossi nei confronti dell'allora sindaco di Latina, senatore Redi, conclusisi con le dichiarazioni di esonero da responsabilità e di non luogo a procedere, inducono a ritenere che nel caso *de quo*, unitamente e conseguentemente alla palese infondatezza degli addebiti, sia configurabile il *fumus persecutionis*.

Per queste ragioni la Giunta, a maggioranza, ha deliberato di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Delio Redi.

FILETTI, relatore